



19 NOV. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **19 novembre** alle ore **15.55**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore vicario**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Massimiliano Atelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA

240/13

CONVENZIONI

11.4



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 NOV. 2013

ACCORDO TRANSATTIVO E CONVENZIONE TRA L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA E LA SAPIENZA

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dalle Aree Supporto alla Ricerca, Affari Legali, Affari Istituzionali sentita l'Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione.

Si rammenta che l'Università, tramite il Centro di Ricerca Progetto San Marco (CRPSM), in continuità del Progetto San Marco, istituito nel 1962 dal padre fondatore dell'astronautica italiana, Prof. Luigi Broglio, ha per lungo tempo gestito il Broglio Space Centre (BSC) di Malindi in Kenya.

Nell'ambito di tale gestione, è stato stipulato l'Accordo governativo Italia-Kenya del 14.3.1995 contemplante un canone concessorio soggetto a revisione ogni 5 anni (art. III. 4); l'importo del canone è stato revisionato nel 2006 e rideterminato con effetto retroattivo a partire dal 2000. ASI, dovendo dare esecuzione all'Accordo, ha disposto il versamento al Governo Keniano dell'intero importo dovuto dall'anno 2000.

Il medesimo Accordo prevedeva, inoltre, che *"Il Governo della Repubblica Italiana verserà al Governo della Repubblica del Kenya il 70% dei compensi pagati da terzi per l'uso della stazione"* presso la Base di Malindi (art. III. 7).

Si rammenta, altresì, che il D.lgs. 4.6.2003, n. 128 (*"Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana"*) all'art. 16, comma 3, ha disposto il trasferimento della gestione del succitato Broglio Space Center all'ASI, in forza di decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1927/Ric. del 13.11.2003 e previa successiva stipulazione di una convenzione tra l'ASI e l'Università.

In ottemperanza al citato D.M. n. 1927/Ric., in data 23.12.2003, ASI e Università hanno sottoscritto un accordo ai sensi del quale ASI ha assunto, dal giorno 1.1.2004, la responsabilità gestionale del BSC, assumendone i relativi oneri finanziari nei confronti del governo del Kenya, impegnandosi ambo le parti a stipulare in un momento successivo il testo definitivo della Convenzione.

L'Amministrazione, con delibere del S.A. e del C.d.A., rispettivamente del 22.4.2004 e del 27.4.2004, ha approvato la stipula della convenzione tra Sapienza ed ASI prevista dall'art. 16, comma 3, del succitato Decreto Legislativo.

Nella Convenzione, stipulata in data 17.06.2004, per una durata di cinque anni, rinnovabile, ASI e Sapienza hanno stabilito che:

a) *«a decorrere dal 1° gennaio 2004 l'ASI, assumendo la responsabilità della gestione della base di Malindi, si fa carico dei connessi oneri finanziari, nei limiti previsti dalla convenzione stessa»* (art.7, 8);

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ufficio Supporto alla Ricerca
Il Presidente
Massimo D'Antonio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ufficio Supporto alla Ricerca
Il Presidente
Massimo D'Antonio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capofila Settore Convenzioni
Massimo Bertolotti



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 NOV. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa *[Signature]*

[Handwritten mark]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa *[Signature]*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio Convenzioni
Massimo *[Signature]*

b) «L'ASI si impegna a definire, entro il 30 giugno 2004, i rapporti di credito in favore dell'Università [...] per le prestazioni da questa effettuate in favore dell'ASI a tutto il dicembre 2003» (art. 9);

Nelle more del subentro operativo di ASI nella gestione del BSC, con nota del Direttore Generale dell'ASI del 23.12.2003, prot. n. PSO-DG-03/444, è stato richiesto al Centro di Ricerca Progetto San Marco dell'Università (ovvero al Centro di ricerca universitario che in precedenza materialmente gestiva il BSC) di voler temporaneamente proseguire nella gestione del BSC, dietro rimborso dei relativi oneri (previa accettazione da parte di ASI delle attività di pertinenza, la corretta e ordinata rendicontazione, nonché la verifica dell' effettiva utilizzazione e/o imputazione delle somme presentate a rimborso);

ASI ha continuato ad avvalersi del supporto dell'Università/CRPSM fino alla data del 31.12.2005 per lo svolgimento di talune attività operative, nonché per assicurare la continuità delle condizioni minime di funzionamento del BSC e per tali servizi ASI ha corrisposto interamente gli importi richiesti dall'Università.

L'ASI pur essendo intervenuta direttamente nella gestione del BSC dall'1.1.2006, sta continuando a svolgere, a far data dall'1.1.2004 senza soluzione di continuità, il ruolo di fornitore di servizi all'Università permettendo a quest'ultima di continuare a utilizzare in via esclusiva i propri impianti (in particolare, la stazione MLD-01 e il Centro di Telerilevamento) e di svolgere sia attività proprie che per conto terzi, queste ultime a fronte di contratti attivi.

Sapienza ha usufruito dei servizi così offerti da ASI senza corrispondere alcun compenso; sono, inoltre, presenti presso il BSC alcuni beni di proprietà dell'Università, strumentali allo svolgimento delle attività di gestione della Base e alla fornitura dei relativi servizi, per i quali l'art. 7 della suindicata Convenzione ha previsto l'utilizzo a titolo oneroso da parte di ASI, previo accordo tra le parti;

Ad oggi non si è proceduto ad una stima condivisa dei predetti beni e non è stato concordato alcun onere per il loro utilizzo; negli anni si sono succedute numerose vicende processuali tra le Parti, sia in Italia sia in Kenya, ma mentre quelle dinanzi al Giudice Italiano si sono tutte definitivamente concluse, continuano a pendere situazioni contenziose dinanzi ai Tribunali Keniani, dove ASI è stata chiamata in causa da parte del CRPSM.

A seguito di quanto sopra descritto, ASI, da una parte, e l'Università, dall'altra, hanno rispettivamente maturato posizioni creditorie e debitorie.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 NOV. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il D. Rettore
Dott.ssa Antonella Carminia

Luw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa Antonella Carminia

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio Progetti e Funzioni
Massimiliano Bartoletti

La cura di tutte le problematiche summenzionate, da cui è scaturito un contenzioso, è stata affidata al Prorettore Vicario che, ponendo particolare riguardo agli aspetti giudiziari ed agli oneri di gestione dei beni della Sapienza, ha provveduto ad intrattenere proficui rapporti tra le Parti al fine di addivenire ad una conclusione condivisibile dalle stesse.

A seguito di quanto sopra, pertanto, le Parti, – per la definitiva tacitazione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie sopra descritte e per l'avvio di più proficue attività di collaborazione che verranno definite con la stipula di una nuova convenzione – hanno ritenuto che la sottoscrizione dell'accordo transattivo sia maggiormente funzionale alle esigenze di entrambe.

L'accordo transattivo, all'art. 5, prevede in particolare:

1. *Le Parti, in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese formulate, come indicato in Premessa, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi.*
2. *Le Parti convengono che, in considerazione dell'avvenuta erogazione dei servizi che ciascuna Parte ha reso a favore dell'altra e delle rispettive posizioni creditorie e debitorie maturate, non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra, fatto salvo il credito residuo a favore dell'Università, risultante dalla compensazione delle reciproche partite creditorie individuate ai precedenti articoli 2, 3 e 4, e pari ad € 98.683,36,*
3. *L'importo di cui al comma precedente verrà corrisposto da ASI secondo le seguenti modalità:*
 - € 32.894,45 entro il 31/12/2013;
 - € 32.894,45 entro il 31/12/2014;
 - € 32.894,46 entro il 31/12/2015.
4. *Le Parti si impegnano a compiere tutti gli atti interni di rispettiva competenza ai fini della positiva definizione degli atti conseguenti al presente atto di transazione.*

Tutto ciò premesso e al buon esito dell'accordo transattivo tra i due Enti gli stessi intendono addivenire alla stipula di una nuova Convenzione, in sostituzione di quella sottoscritta in data 17.06.2004, per ridefinire i propri rapporti in relazione alla prosecuzione delle attività del BSC. ASI e Sapienza hanno pertanto concordato un form convenzionale nel quale vengono definiti i reciproci rapporti nonché gli obblighi e i diritti.

Si ricorda che i beni di proprietà dell'Università presso il BSC risultano in carico al Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica in seguito alla intervenuta disattivazione del Centro di Ricerca Progetto San Marco (DR n. 3699 prot. n. 69902/11 del 3.11.2011).



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 NOV 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Angiola Cammisà

uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il capo dell'Ufficio
Dott.ssa Sabina D'Amico

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il capo dell'Ufficio Progetti e Convenzioni
Massimo Balloletti

Con la sottoscrizione della convenzione è previsto che l'ASI, che detiene in esclusiva la gestione del BSC, assuma in via esclusiva anche l'utilizzo di tutti i beni presenti nella Base (impianti, apparati, sistemi e attrezzature sia dell' ASI sia dell'Università) riservandosi la facoltà di valutare la perdurante necessità di utilizzare i beni dell'Università ed eventualmente di indicare su quali di essi non vi sia più interesse all'utilizzo, con conseguente dismissione a favore dell'Università. Ai fini dell'individuazione dei beni presenti nella Base, si prende a riferimento l'elenco datato giugno 2012 e trasmesso al Kenya tramite il Ministero degli Affari Esteri.

Conseguentemente l'ASI avrà:

- pieno accesso alle stazioni e ai beni della Base ed ha diritto all'utilizzo a titolo esclusivo degli impianti;
- la direzione degli impianti;
- la possibilità di compiere atti di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria sui beni utilizzati compresa l'eventuale ristrutturazione o demolizione di piattaforme o di strutture edilizie fatiscenti o pericolose per la sicurezza sul lavoro, per l'incolumità pubblica o per la tutela dell'ambiente dandone preventiva comunicazione all'Università per i beni di sua proprietà;
- nell'esecuzione delle attività sopra descritte, potrà operare sia con personale proprio sia attraverso supporti industriali per l'uso degli impianti;
- diritto allo sfruttamento commerciale, attraverso accordi in sede internazionale dei beni oggetto del contratto, e diritto esclusivo agli utili corrispondenti;
- si avvarrà anche del personale dell'Università per lo svolgimento delle attività di formazione e di ricerca di cui ai Protocolli aggiuntivi all'Accordo Italia Kenya citato in Premessa, sulla base di successivi specifici accordi aggiuntivi che ne regoleranno gli aspetti scientifici, formativi ed economici.

Contestualmente ASI coinvolgerà l'Università su temi di interesse comune quali:

- 1) Programmi di alta formazione per le Università Keniane;
- 2) Sistemi radar e sviluppo sensoristico per applicazioni di scienze spaziali;
- 3) Acquisizione orbitale di satelliti;
- 4) Partecipazione alle campagne di tracking di lanciatori;
- 5) Telemedicina;
- 6) Studio e controllo di detriti spaziali e tecniche di rientro;
- 7) Controllo del territorio del Kenya in telerilevamento;

Queste ed eventuali altre attività, sia di formazione sia di ricerca, verranno concordate dai referenti congiuntamente in funzione della disponibilità del personale universitario, dei fondi e del piano programmato delle attività.



Consiglio di
Amministrazione

19 NOV. 2013
Seduta del

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dot.ssa Antonella Cammisia

Lu

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Segretario
Dot.ssa Sabrina Luccarini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Dipartimento Funzioni
Massimo Banti

La convenzione in parola prevede che Sapienza, tenuto conto dello stato di obsolescenza dei beni, riceverà dall'ASI un canone, a titolo forfettario per l'utilizzo dei beni di proprietà dell'Università, fissato in € 120.000,00 annuali, per i primi tre anni, 2013-2014-2015, e soggetto a rinegoziazione dopo tale periodo.

Preso atto che il DIAEE risulta essere consegnatario dell'intero patrimonio presente nel BSC, il canone verrà corrisposto da ASI nel modo seguente:

- € 60.000,00 a favore del Bilancio Universitario;
- € 60.000,00 direttamente a favore del Dipartimento DIAEE.

Inoltre Sapienza collaborerà con ASI per le attività di ricerca e formazione di cui ai Protocolli aggiuntivi all'Accordo Italia Kenya; continuerà a svolgere le attività di ricerca in essere alla data dell'entrata in vigore della Convenzione in parola e fino alla scadenza delle medesime, senza pregiudizio per le attività di gestione dell'ASI, concordando con ASI tutte le future attività di ricerca e formazione che comporteranno l'utilizzo del BSC successivamente alla entrata in vigore della Convenzione.

Al fine di rendere attuativa la collaborazione tra ASI e Sapienza sono stati individuati i seguenti temi di ricerca:

- 1) Osservatorio equatoriale Italiano per il monitoraggio di oggetti in orbita ed in fase di rientro.
- 2) Implementazione di un sistema per il monitoraggio agricolo e la stima dei raccolti attraverso immagini satellitari in Africa Centrale.
- 3) Studio di sistemi di accesso allo spazio. Studio di fattibilità per l'analisi dell'alta atmosfera tramite palloni stratosferici.

Gli accordi, relativi alle suddette tre attività di ricerca, saranno perfezionati, tra il Direttore Generale dell'ASI ed il Direttore della Struttura Sapienza cui afferisce il Proponente Scientifico, entro 90 giorni dalla stipula della Convenzione in approvazione.

Il finanziamento delle attività sarà per il 75% a carico dell'ASI ed il 25% a carico di Sapienza, in persona del Direttore della Struttura cui afferisce il Proponente Scientifico di volta in volta interessato rispetto all'attività di ricerca da svolgere. In tutti i progetti sarà altresì previsto il coinvolgimento e la partecipazione di Università o Enti di Ricerca Keniani.

ASI e Sapienza valuteranno ogni anno l'andamento delle attività svolte in comune ed il loro contributo dato al sistema nazionale di Valutazione Qualità di Ricerca (VQR).

La gestione della Convenzione è affidata per Sapienza al Rettore o ad un suo delegato, per ASI al Direttore Generale o ad un suo delegato.

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà di ASI e di Sapienza, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.



Consiglio di
Amministrazione

19 NOV. 2013
Seduta del

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dot.ssa Antonella Carminia

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Dott.ssa Sabrina Lucifora

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
AGUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimo Bartoloni

I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione di cui alla presente Convenzione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

La Convenzione, che sostituisce la Convenzione già stipulata tra le parti il 17.06.2004 e citata in premessa, entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà in vigore per la durata di tre anni dalla medesima data con possibilità di rinnovo espresso.

Il Senato Accademico, nella seduta del 22.10.2013, con deliberazione n. 397/13 ha espresso parere favorevole, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato, in merito:

- all'atto transattivo;
- alla convenzione tra ASI/Sapienza con la precisazione che all'art. 3, comma 2, quinto rigo, laddove è scritto "può compiere atti di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria (...)" il termine "può" deve essere inteso nel senso che la manutenzione è di competenza dell'ASI e deve essere preventivamente concordata con la Sapienza.

Per medesima deliberazione, il Senato Accademico ha, inoltre, nominato il Prof. Mario Marchetti quale responsabile Sapienza per la supervisione/corretta attuazione delle attività oggetto della Convenzione (ex art. 4).

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consiglio l'approvazione dell'accordo di transazione e della convenzione nelle more dell'acquisizione del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Allegati parte integrante: accordo transattivo;
convenzione quadro

Allegato in visione: deliberazione Senato Accademico n. 397/13, seduta del 22.10.2013



19 NOV. 2013

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 270/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il testo dell'accordo transattivo raggiunto tra ASI e Sapienza Università di Roma;**
- **Visto lo schema di convenzione proposto;**
- **Vista la deliberazione n. 397/13 del Senato Accademico, seduta del 22.10.2013;**
- **Valutati positivamente gli obiettivi che gli atti in parola si prefiggono di perseguire anche in considerazione del rafforzamento delle sinergie tra le due Istituzioni e le favorevoli ricadute sul territorio nazionale ed internazionale;**
- **Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- **di approvare, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato :**
 - l'atto transattivo;
 - la convenzione;
- **di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dei predetti atti;**
- **di nominare il Prof. Mario Marchetti quale responsabile Sapienza per la supervisione/corretta attuazione delle attività oggetto della Convenzione (ex art. 4).**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA ("ASI"), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Presidente Ing. Enrico Saggese, con sede in Roma 00133, Via del Politecnico snc

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" ("Università"), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Rettore prof. Luigi Frati, con sede in Roma 00185, Piazzale Aldo Moro n. 5,

PREMESSO CHE

- l'art. 16, comma 3, d.lgs. 4.6.2003, n. 128 ("*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana*"), ha disposto il trasferimento della gestione del Broglio Space Center di Malindi in Kenya ("BSC") già di pertinenza dell'Università all'ASI, in forza di decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e previa successiva stipulazione di una convenzione tra l'ASI e l'Università;

- con proprio decreto n. 1927/Ric. del 13.11.2003, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasferito dall'Università all'ASI la gestione del BSC a partire dal 1.1.2004, provvedendo inoltre, ai sensi dell' art. 5, comma 1, dell'Accordo Italia-Kenya del 14.3.1995 ("Accordo"), a designare la medesima Agenzia Spaziale Italiana quale Ente incaricato ad assolvere gli obblighi di parte italiana di cui all' accordo medesimo;

- in ottemperanza al citato D.M. n. 1927/Ric., in data 23.12.2003, ASI e Università hanno sottoscritto un accordo ai sensi del quale ASI ha assunto, dal 1.1.2004, la responsabilità gestionale del BSC, assumendone i relativi oneri finanziari nei confronti del Kenya, impegnandosi ambo le parti a stipulare in un momento successivo il testo definitivo della Convenzione ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 128/2003("Convenzione");

- il citato Accordo Italia-Kenya prevedeva un canone concessorio, inizialmente fissato in USD 50.000 all'anno, soggetto a revisione ogni 5 anni (art. III. 4); tale importo è stato revisionato nel 2006 e rideterminato in USD 100.000 all'anno con effetto retroattivo a partire dal 2000; ASI, dovendo dare esecuzione all'Accordo, ha disposto il versamento al Governo Keniano dell'intero importo dovuto dall'anno 2000, per un totale di € 330.000,00 (v. Allegato 1);

- negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 la gestione del BSC era affidata all'Università e il complessivo importo del canone concessorio revisionato riferito al predetto periodo e versato dall'ASI è pari a complessivi USD 200.000,00 (USD 50.000,00 all'anno), corrispondenti a € 146.028,04 (v. Allegato 1);

- il medesimo Accordo prevedeva, altresì, che "*Il Governo della Repubblica Italiana verserà al Governo della Repubblica del Kenya il 70% dei compensi pagati da terzi per l'uso della stazione*" presso la Base di Malindi (art. III. 7); l'ASI, a tale titolo, ha corrisposto al Ministero della Difesa keniano l'importo di €82.239,20, che in base alla titolarità dei contratti è ripartibile come segue: ASI: € 33.619,60 - Università € 48.619,60 (v. Allegato 1);

- con la Convenzione, stipulata in data 17.06.2004, per una durata di cinque anni, rinnovabile, le Parti hanno stabilito che, per quanto interessa in questa sede:

a) «a decorrere dal 1° gennaio 2004 l'ASI, assumendo la responsabilità della gestione della base di Malindi, si fa carico dei connessi oneri finanziari, nei limiti previsti dalla convenzione stessa» (art.7, 8);

b) «L'ASI si impegna a definire, entro il 30 giugno 2004, i rapporti di credito in favore dell'Università [...] per le prestazioni da questa effettuate in favore dell'ASI a tutto il dicembre 2003» (art. 9);

- nelle more del subentro operativo di ASI nella gestione del BSC, con nota del Direttore Generale dell'ASI del 23.12.2003, prot. n. PSO-DG-03/444, è stata richiesta al CRPSM dell'Università (ovvero al Centro di ricerca universitario che in precedenza materialmente gestiva il BSC) di voler temporaneamente proseguire nella gestione del BSC, dietro rimborso dei relativi oneri (previa accettazione da parte di ASI delle attività di pertinenza, la corretta e ordinata rendicontazione, nonché la verifica dell'effettiva utilizzazione e/o imputazione delle somme presentate a rimborso);

- ASI ha continuato ad avvalersi del supporto dell'Università/CRPSM fino alla data del 31.12.2005 per lo svolgimento di talune attività operative, nonché per assicurare la continuità delle condizioni minime di funzionamento del BSC e per tali servizi ASI ha corrisposto interamente gli importi richiesti dall'Università;

- a far data dal 1.1.2006 ASI ha assunto in proprio la gestione del BSC;

- una volta subentrata nella gestione, l'ASI, oltre a prestare direttamente i servizi necessari alla stazione MLD-02 (precedente compiuti dal CRPSM), dal 1.1.2004 ad oggi, sta anche svolgendo il ruolo di fornitore di servizi all'Università, permettendo a quest'ultima di continuare a utilizzare in via esclusiva i propri impianti (in particolare, la stazione MLD-01 e il Centro di Telerilevamento) e di svolgere sia attività proprie che per conto terzi, queste ultime a fronte di contratti attivi;

- l'Università ha usufruito dei servizi così offerti da ASI senza corrispondere alcun compenso;

- sono, inoltre, presenti presso il BSC alcuni beni di proprietà dell'Università, strumentali allo svolgimento delle attività di gestione della Base e alla fornitura dei relativi servizi, per i quali l'art. 7 della suindicata Convenzione ha previsto l'utilizzo a titolo oneroso da parte di ASI, previo accordo tra le parti;

- sino ad oggi non si è proceduto ad una stima condivisa dei predetti beni e non è stato concordato alcun onere per il loro utilizzo;

- negli anni si sono succedute numerose vicende processuali tra le Parti, sia in Italia sia in Kenya, ma mentre quelle dinanzi al Giudice Italiano si sono tutte definitivamente concluse, continuano a pendere situazioni contenziose dinanzi ai Tribunali Keniani, dove ASI è stata chiamata in causa da parte del CRPSM (v. Allegato 3);

A seguito di quanto sopra descritto ASI, da una parte, e l'Università, dall'altra, hanno rispettivamente maturato posizioni creditorie e debitorie;

CONSIDERATO CHE

le Parti ritengono che una soluzione transattiva sia maggiormente funzionale alle esigenze di entrambe le Parti di stabilire tempi certi per la definitiva tacitazione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie, nonché più funzionale alla prosecuzione ed all'avvio di più proficue attività di collaborazione, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulle questioni di cui alla premessa, si conviene e si statuisce quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse, i *considerata* ed ogni documento allegato al presente atto transattivo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Utilizzo dei beni dell'Università da parte di ASI

1. Le Parti convengono, ai fini della presente transazione, e tenuto conto dello stato di conservazione e di progressiva obsolescenza dei beni di proprietà dell'Università, di determinare, a carico di ASI, per l'utilizzo dei predetti beni nel periodo che va dal 1/1/2004 al 31/12/2012, gli importi di seguito indicati:
 - Triennio 2004-2006: importo annuale 290.000,00 Euro
 - Triennio 2007-2009: importo annuale 240.000,00 Euro
 - Triennio 2010-2012: importo annuale 180.000,00 Euro
2. L'importo totale, dovuto da ASI per l'intero periodo di nove anni, risulta quindi essere di € 2.130.000,00

Art. 3 - Servizi resi da ASI all'Università

1. Considerato che la natura e la misura dei servizi resi da ASI al CRPSM dal 2004 al 2012 è analoga a quella descritta nel WP1 del contratto ASI-CRPSM per il supporto reso da CRPSM ad ASI per la missione SWIFT, le Parti convengono, ai fini della quantificazione del compenso a favore di ASI, di prendere a riferimento i costi contenuti nel predetto WP1 seppur con alcuni aggiustamenti che tengano conto delle minori prestazioni concretamente rese (escludendo, quindi, servizi doganali, servizi di rilancio dati e supporto all'antenna in banda-S). -
2. Alla luce del comma precedente, l'importo complessivamente dovuto dall'Università per i servizi resi da ASI nel periodo 1.1.2004-31.12.2012 risulta essere di € 1.836.669,00 (Allegato 2).

Art. 4 - Oneri connessi all'esecuzione dell'accordo Italia-Kenya del 1995 e s.m.i.

1. Le parti convengono che le somme anticipate da ASI al Governo della Repubblica del Kenya in esecuzione dell'Accordo Italia-Kenya, saranno restituite dall'Università per la parte di sua spettanza, determinata come segue:
 - € 146.028,04: canone concessorio relativo agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 (art. III.4 dell'accordo Italia-Kenya)
 - € 48.619,60: 70% sui compensi pagati da terzi per l'uso della stazione (art. III.7 dell'Accordo Italia-Kenya)
2. Alla luce del comma precedente, l'importo complessivo dovuto dall'Università risulta quindi essere di € 194.647,64 (Allegato 1).

Art. 5 - Accordo transattivo

1. Le Parti, in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese formulate, come indicato in Premessa, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi.
2. Le Parti convengono che, in considerazione dell'avvenuta erogazione dei servizi che ciascuna Parte ha reso a favore dell'altra e delle rispettive posizioni creditorie e debitorie maturate, non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra, fatto salvo il credito residuo a favore dell'Università, risultante dalla compensazione delle reciproche partite creditorie individuate ai precedenti articoli 2, 3 e 4, e pari ad € 98.683,36,
3. L'importo di cui al comma precedente verrà corrisposto da ASI secondo le seguenti modalità:
 - € 32.894,45 entro il 31/12/2013;
 - € 32.894,45 entro il 31/12/2014;
 - € 32.894,46 entro il 31/12/2015.
4. Le Parti si impegnano a compiere tutti gli atti interni di rispettiva competenza ai fini della positiva definizione degli atti conseguenti al presente atto di transazione.

Art. 6 - Rinuncia a rivalse e rimborsi spese

L'Università dichiara di rinunciare, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a tutte le azioni legali in Kenya, laddove ancora pendenti, promosse nei confronti dell'ASI dal disattivato CRPSM e, conseguentemente, si impegna a fornire ad ASI documentazione idonea di estinzione o di cancellazione dal ruolo dei detti procedimenti.

Art. 7 - Definitiva risoluzione delle divergenze

1. Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi a quanto rappresentato in Premessa e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 cod. civ.
2. Le Parti si impegnano a non utilizzare le informazioni relative al presente accordo per fini non contemplati nel medesimo o in modo tale che ciascuna di esse possa ottenerne un indebito vantaggio e, in nessun caso, a danno o pregiudizio l'una dell'altra.

Art. 8 - Registrazione

La Transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Roma li

Agenzia Spaziale Italiana
(Il Presidente)

Università degli Studi
di Roma "La Sapienza"
(Il Rettore)

ALLEGATO 1: CREDITI ASI = € 194.647,64

Sono due le voci creditorie nei confronti del CRPSM:

- *l'adeguamento del canone concessorio*, previsto ogni 5 anni dall'Accordo Intergovernativo Italia – Kenya (Art. III.4) e mai applicato fino al subentro dell'ASI, per una cifra pari a € 146.028,04;
- *applicazione del 70%*, che prevede il trasferimento al Governo del Kenya di una parte dell'introito derivante dai contratti attivi secondo quanto stabilito dall'Accordo Intergovernativo Italia – Kenya (Art. III.7) e mai applicato fino al subentro dell'ASI, per una cifra pari a € 48.619,60.

1.1 Il Canone Concessorio

L'importo del canone concessorio, inizialmente fissato in USD 50.000 all'anno, era soggetto a revisione ogni 5 anni; la revisione non è mai avvenuta fino al 2006, quando venne stabilito che l'importo sarebbe stato elevato a USD 100.000 all'anno con effetto retroattivo a partire dal 2000. Infatti nella riunione del JCM - Joint Council of Ministers del 27 ottobre 2006 sono state approvate le minute del JSC - Joint Steering Committee del 14/15 novembre 2005, che appunto prevedevano, tra l'altro, l'aumento da \$ 50.000,00 a \$ 100.000,00 del canone concessorio per l'area del BSC dall'anno 2000 all'anno 2005.

Per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, nei quali la gestione del BSC era affidata al CRPSM, è su quest'ultimo che gravava l'onere di corrispondere al Governo keniano la differenza di \$ 50.000,00 all'anno, per un totale per i quattro anni di \$ 200.000,00. Dovendosi evidentemente far fede all'accordo preso a livello governativo, ASI ha disposto il versamento al Governo keniano dell'intero importo dovuto dal 2000, per un totale di € 330.000,00, pagando anche il canone aggiuntivo relativo agli anni dal 2000 al 2003, pari a USD 200.000,00, pari a € **146.028,04**.

1.2 La clausola del 70%

L'accordo intergovernativo Italia-Kenya siglato nel marzo 1995 prevede (art. III, comma 7) che "Il Governo della Repubblica Italiana verserà al Governo della Repubblica del Kenya il 70% dei compensi pagati da terzi per l'uso della stazione" presso la Base di Malindi. Quanto disposto dall'articolo citato non aveva mai trovato applicazione perché fino all'assunzione da parte ASI del ruolo di Ente Attuatore dell'accordo non si erano mai tenuti incontri con la controparte keniana per definirne i termini di applicazione. Le discussioni, iniziate nel 2004, si sono concluse nel marzo 2008, quando nel corso del Joint Steering Committee tenutosi a Malindi si è raggiunto un accordo sull'interpretazione da dare all'articolo e sulla chiusura delle pendenze relative al passato. Per quanto riguarda il primo aspetto si è convenuto che il 70% sarebbe stato calcolato sul valore del contratto al netto dei costi, mentre per il passato si è convenuto di non considerare i contratti stipulati con enti pubblici italiani e con ESA. La determinazione dell'importo è stata fatta considerando le attività svolte per CLTC – China Launch and Tracking Control General per supporto alle missioni del programma cinese Shenzhou e la custodia dei relativi apparati e per Boeing (successivamente ULA) per il supporto ai lanci Delta. Per il calcolo, non avendo CRPSM fornito informazioni adeguate sui suoi contratti attivi nonostante formale richiesta MAE, si è proceduto per analogia con attività curate da ASI o con una stima forfettaria. In particolare:

- ❖ Contratto ASI-CLTC per il supporto alla missione SZ-6
 - Base di calcolo: voce "Miscellanea" dell'offerta ASI, contrattualizzata senza modifiche;
 - Percentuale: 70%.
- ❖ Contratto ASI-CLTC per Custodia & Immagazzinamento apparati Programma SZ
 - Base di calcolo: voce "Miscellanea" dell'offerta ASI, contrattualizzata senza modifiche;
 - Periodo: 26 mesi;
 - Percentuale: 70%.
- ❖ Contratto CRPSM-CLTC per il supporto alla missione SZ-5
 - Base di calcolo: SZ-6;
- ❖ Contratto CRPSM-CLTC per Custodia & Immagazzinamento apparati Programma SZ
 - Base di calcolo: contratto ASI-CLTC per C&I;
- ❖ Contratto CRPSM-Boeing (successivamente ULA) per supporto lanci Delta
 - Base di calcolo: stima forfettaria in mancanza di dati.

I risultati sono riassunti nella tabella seguente.

Contratto	Ente	Importo base	"70%"
CLTC - SZ-5	CRPSM	20.000,00	14.000,00
CLTC - Custody & Storage	CRPSM	28.028,00	19.619,60
CLTC - SZ-6	ASI	20.000,00	14.000,00
CLTC - Custody & Storage	ASI	28.028,00	19.619,60
Boeing - Supporto Delta	CRPSM	20.000,00	15.000,00
Totale - Importo per MoD Kenya			82.239,20

L'importo riportato nel verbale del Joint Steering Committee del Marzo 2008 è quello totale.

Pertanto:

l'importo dovuto di € 82.239,20, in base alla titolarità dei contratti, è ripartibile come segue:

- ASI: € 33.619,60
- CRPSM: € 48.619,60

L'ASI, in quanto Ente Attuatore dell'accordo intergovernativo, era tenuta a corrispondere al Ministero della Difesa Kenyano l'intero importo, salvo rivalsa verso Università di Roma-CRPSM per quanto loro imputabile.



Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per i Servizi
dell'Affari e Rappresentanza
Ufficio 1

12/10/06
[Handwritten signature]

Data: 11/10/2006

FAX

Operazione
in corso di pratica

Mittente: DGAS - UFF II

Destinatario: ASI - Agenzia Spaziale Italiana
Via Don G. Gabrielli Arigo

Indirizzo: P.le Fanesina, 1
00184 ROMA
n° fax: 06 36914534
n° tel.: 06 36912435

n° fax: 06 85872111
n° tel:

Rif. Mag. di questo Ministero n. 0397401 del 19 ott. 2006

Contenuto del messaggio di questo Ministero n. 112 del 27/10/06 del 27 ottobre 2006, con riferimento al presidente in allegato il testo delle intese sulla Base Spaziale San Marco di Maunabo, firmato il 27 ottobre 2006 dal Sottosegretario del Ministero dell'Università e della Ricerca, On. Luciano Modica, e dal Ministro degli Esteri del Kenya, Raphael Tuohy.

[Handwritten signature]

12/10/06
15/10/06/27/10/06

ALL 9

MANDATO



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
UFFICI AMMINISTRATIVI: VIALE DI VILLA GRAZIOLI 23 - 00198 ROMA RM

MANDATO A COMPETENZA N. 2208 DEL 12/09/2007 ESERCIZIO 2007
CAPITOLO 1.02.04.11407. Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Matindi in
Kenia (D.Lgs. 4/6/03, n. 128 art. 16.3 D.M. MIUR 13/11/03 n.1927/Ric)
CRAM 33 MAL 00* Centro/Costo/Risorse K&A
Obiettivo/Funzione 1 01 01

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
eseguirà le disposizioni sottoindicate sul C/C n. 218130 (Conto esercizio BNL n. 218130).

MINISTRY OF STATE FOR DEFENCE
PARTITA IVA CODICE FISCALE
INDIRIZZO ULINZI HOUSE C/O P.O. BOX 40668 - NAIROBI - KENYA
-NAIROBI
con modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO C/C N.
C/C Central Bank of Kenya. Account number 01-010-R-008

per la somma di EURO 325.520,83 (TRECENTOVENTICINQUEMILACINQUECENTOVENTI/83)
Valuta estera USA (1,3824) 450.000,00

Compensato con Reverseale		Importo Mandato (Euro)	325.520,83
N.ro	Capitolo	Importo	Importo Ritenute (Euro) 0,00

Importo Netto (Euro)	325.520,83
Importo Netto da pagare in valuta (USA)	450.000,00

ESEGUITO
13 / 2007
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
TESORERIA 0382

Causae:
Decisioni del Consiglio congiunto dei Ministri per San Marco Project del 27 ottobre 2006 - Item 7 canone annuale - approvazione aggiornamento canone dall'anno 2000 all'anno 2007.

Provvedimento che dà origine al MANDATO	A scarco dell' IMPEGNO
Delibera DECRETO DIRETTORE GENERALE	n. 6.723 del 11/09/2007
n. 163 data 11/09/2007	d: EURO 330.000,00

Data, il 12 - 09 - 2007

Il Dirigente Unità Contabilità, Bilancio e Finanza

Anna Maria Prata

RISERVATO ALLA BANCA
Accettamenti A
<i>[Handwritten signature]</i>

Codice SIOPE 2199

MANDATO

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
UFFICI AMMINISTRATIVI: VIALE DI VILLA GRAZIOLI 23 - 00198 ROMA RM

MANDATO A COMPETENZA N. 2390 DEL 28/09/2007 ESERCIZIO 2007
 CAPITOLO 1.02.04.11407. Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenia (D. Lgs. 4/6/03, n. 128 art. 16.3. D.M. MIUR 13/11/03 n. 1927/Ric)

CRAM 30 MAL 001
 Obiettivo/Funzione 01 01 Centro/Costo/Risorsa K84

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA eseguirà le disposizioni sottoindicate sul C/C n. 218130 (Conto esercizio BNL n. 218130):


MINISTRY OF STATE FOR DEFENCE
 PARTITA IVA CODICE FISCALE
 INDIRIZZO ULINZI HOUSE C/O P.O. BOX 40668 - NAIROBI - KENYA
 -NAIROBI
 con modalità di pagamento Mandato a regolamento


per la somma di EURO 566,13 (CINQUECENTOESSANTASEI/13)

Compensato con Reversale			Importo Mandato	566,13
N.ro	Capitolo	Importo	Importo Ritenute	0,00
			Importo Netto da pagare	566,13
Causale				
Sospeso Bnl n. 107200700000368013 del 18.09.2007 - differenza cambio mandato n. 2208/2007.				

Provvedimento che dà origine al MANDATO A scarico dell' IMPEGNO
 Delibera DECRETO DIRETTORE GENERALE n. 6723 del 11/09/2007
 n. 163 data 11/09/2007 di EURO 330.000,00

Data, il 28 - 09 - 2007

Il Dirigente Unità Contabilità, Bilancio e Finanza
 Anna Maria Prata


RISERVATO ALLA BANCA
 Accettazione


Codice SIOPE 2199



Ministero degli Affari Esteri
D.G.A.E. UFF. VII

AR. P. Q. S. - 223

Codice Mittente: 077/ Med. e U.C.

6103

Roma, **21 APR. 1995**

(data e numero di protocollo)

Posizione: _____

Oggetto: Rinnovato Accordo fra l'Italia ed il Kenya relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenya. Trasmissione originale in lingua italiana.

Riferimenti: Telespresso dell'Ambasciata in Nairobi n.1377 del 4 aprile u.s..

TELESPRESSO indirizzato a:

Servizio del Contenzioso
Diplomatico, Trattati e Affari
Legislativi
Uff. II Rep. I S E D E

e, p.c.:

D.G.C.S. Uff. VIII/Unita' Tecnica
(att.ne Min. Baroncelli) S E D E

A. S. I.
26 APR. 1995
Prot. N. <u>004116</u>

Ministero della Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Ufficio del Consigliere Diplomatico
Direzione Generale Relazioni
Internazionali
P.le Kennedy, 20 R O M A

Universita' "La Sapienza" di Roma
Progetto San Marco
(att.ne Prof. Ponzi)
Via Salaria 851 00138 R O M A

Ministero della Difesa
Gabinetto del Ministro Uff. III
Via XX Settembre R O M A

Ministero della Difesa
Ufficio del Segretario Generale
Via XX Settembre 123/A
(att.ne Gen. Capizzano)

Ministero della Difesa
Stato Maggiore della Difesa
Uff. Generale di Politica Militare
Via XX Settembre R O M A

Indicare nella risposta le date, il numero di protocollo, la Direzione, l'Ufficio e la posizione

Indicare nella risposta le date, il numero di protocollo, la Direzione, l'Ufficio e la posizione

*Al Presidente: proposta per
documenti ASI?*

litog. 1

Accordo fra l'Italia e il Kenya
relativo alla base di lancio e controllo di satelliti
di San Marco-Malindi in Kenya.

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya

1. Primo atto dell'Accordo per la Cooperazione Economica, Tecnica e allo Sviluppo tra l'Italia ed il Kenya firmato a Roma, il 19 novembre 1985;
2. Primo atto dell'Accordo tra i due Governi sulla Stazione di lancio e di controllo di San Marco-Malindi, concluso con scambio di lettere in data 10 gennaio 1984 e successivamente prorogato con scambio di lettere fino al 1 Aprile 1987;
3. Riconosciuta la necessità di continuare ad utilizzare ed esplorare in maniera pacifica lo spazio extra-atmosferico, che comporta il lancio di razzi sonda e di satelliti scientifici dal territorio del Kenya;
4. Considerati i risultati della Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sulla esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico tenutasi a Vienna dal 9 al 12 Agosto 1982;
5. Considerata l'importanza della cooperazione internazionale per la promozione della esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e per continuare gli sforzi per estendere a tutti gli Stati i benefici che ne derivano;
6. Consapevoli dell'importante contributo che la tecnologia del telerilevamento può dare allo sviluppo delle risorse naturali in Africa;
7. Riconosciuta la possibilità che la cooperazione tra i due Paesi offre al trasferimento di tecnologia e allo sviluppo delle risorse umane nell'ambito della scienza spaziale per il Kenya.
8. E riconosciuti inoltre i reciproci vantaggi economici e tecnici che potrebbero scaturire da una costante cooperazione nell'uso e nell'esplorazione pacifica dello spazio extra-atmosferico;
9. Visto l'Accordo relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi, concluso a Nairobi il 1° aprile 1987 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Installazione della base

1. Il Governo della Repubblica Italiana (agendo nell'ambito della legge nazionale 49/87 e nei limiti delle risorse annuali di bilancio) ed il Governo della Repubblica del Kenya cooperano nell'uso della base di lancio e di controllo di Malindi-San Marco, che consiste in:
 - a) un segmento mobile per la ricerca spaziale a mare, attualmente situato a Ungama Bay per il lancio di razzi sonda e di satelliti;
 - b) un segmento a terra, nei pressi di Ngomeni, per il controllo dei satelliti e dei vettori e per l'acquisizione di dati.
2. Le installazioni dovranno essere utilizzate per la ricerca di base nel campo della scienza spaziale e per il controllo di veicoli spaziali. I settori di attività comprendono:
 - a) l'astronomia e l'aeronomia;
 - b) gli esperimenti nella ionosfera equatoriale;
 - c) la misurazione della densità atmosferica e della temperatura molecolare atmosferica ad una altitudine di 200-600 Km;
 - d) la determinazione della distribuzione della velocità del vento nella regione equatoriale in un raggio di 80-200 Km;
 - e) il lancio ed il controllo da San Marco di razzi sonda e di satelliti, in conformità con le disposizioni dell'Art. VIII del presente Accordo;
 - f) i servizi di telemetria e di comando in conformità con le disposizioni dell'Art. VIII del presente Accordo.
3. L'installazione di un segmento per il rilevamento delle risorse terrestri è soggetta:
 - a) agli impegni presenti e futuri del Governo della Repubblica del Kenya nei confronti del Programma del Consiglio Africano per il Telerilevamento e di altre simili organizzazioni;
 - b) alla soddisfazione del Governo del Kenya su un programma di addestramento per kenioti adeguatamente qualificati nei settori della ricerca e della scienza spaziale, delle tecniche di comando e della telemetria.

ARTICOLO II

Agenzia preposta all'attuazione

Per la base di San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti è istituito un Consiglio Congiunto a livello ministeriale, responsabile per gli indirizzi di politica generale per il Comitato Direttivo Congiunto. A tal fine:

- a. Il Governo della Repubblica del Kenya designa come responsabile per la realizzazione degli obiettivi della Base di cui all'Art. I, il Ministro di Stato dell'Ufficio del Presidente responsabile per le questioni relative alla Base San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti.
- b. Il Governo della Repubblica Italiana designa come responsabile della Base di cui all'Art. I, il Ministro per la Ricerca Scientifica o il Ministro responsabile per le questioni relative alla Base San Marco per il lancio ed il controllo dei satelliti.

ARTICOLO III

Attribuzioni e compiti del Governo Italiano

1. Il Governo della Repubblica Italiana risponde di tutti gli obblighi e conseguenze derivanti dalle attività effettuate nell'ambito del presente Accordo.
2. (a) Il Governo della Repubblica Italiana avvierà programmi di addestramento per laureati e sul lavoro con attestato per kenioti nei settori della tecnologia, della ricerca e della scienza spaziale, considerandoli come un aspetto dell'attuazione del presente Accordo in conformità con l'Art. I. I programmi di formazione per laureati includono la preparazione e la qualificazione per l'accesso ai corsi di specializzazione post-laurea ed ai programmi di dottorato previsti nel sistema universitario italiano.
Agli studenti kenioti, qualificati per i corsi di specializzazione post-laurea e di dottorato verranno assegnate borse di studio. Rimane inteso che nel corso di validità del presente Accordo verranno formati 4 Dottori di ricerca, 12 Ingegneri e 24 tecnici.
- (b) Il Governo della Repubblica Italiana finanziaria i progetti di sviluppo per la comunità nell'area di Ngomeni in Kenya, indicati nell'Allegato I al presente Accordo.
3. Il Governo della Repubblica Italiana sottoporrà al Governo della Repubblica del Kenya i nominativi di tutte le persone e l'elenco di tutte le attrezzature destinate alla Base San Marco per il lancio ed il controllo di satelliti.

4. Il Governo della Repubblica Italiana presenterà domanda al Governo della Repubblica del Kenya per ottenere terreni, aree a mare e spazi aerei nell'ambito della sovranità territoriale di quest'ultimo per ospitare la Base San Marco per il lancio e il controllo di satelliti, contro pagamento di un canone annuale di USD 50.000. Detto canone varrà rivisto ogni cinque anni.
5. Il Governo della Repubblica Italiana nominerà i suoi rappresentanti, ivi incluso il Presidente che si alternerà alla presidenza del Comitato Direttivo Congiunto.
6. Il Governo della Repubblica Italiana presenterà una domanda per ottenere l'approvazione del Governo della Repubblica del Kenya, per l'uso della stazione da parte di terzi, di loro programmi o di programmi che comprendono terzi.
7. Il Governo della Repubblica Italiana verserà al Governo della Repubblica del Kenya il 70% dei compensi pagati da terzi per l'uso della Stazione.
8. Il Governo della Repubblica Italiana fornirà al Governo della Repubblica del Kenya rapporti trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e dei progressi delle installazioni di cui all'Art. I.
9. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite della autorità di gestione della Base, ha l'obbligo di informare non appena possibile le Agenzie aeronautiche e la Direzione Generale dell'Aviazione Civile (D.C.A.) della Repubblica del Kenya delle date e degli orari del lancio dei satelliti per NOTAM.
10. Il Governo della Repubblica Italiana sottoporrà al Governo della Repubblica del Kenya, per l'esame e l'approvazione, i dettagli tecnici ed amministrativi di ogni lancio programmato, tre mesi prima per il lancio di razzi sonda e dodici mesi prima per i lanci orbitali. Tali dettagli includono:
 - (i) il tipo di vettore utilizzato, la potenza di propulsione, il combustibile, il numero degli stadi ed il paese di origine;
 - (ii) i dettagli del satellite incluso il numero delle attrezzature imbarcate, il loro singolo peso, gli strumenti trasportati, la loro utilizzazione e gli sponsors;
 - (iii) la traiettoria dell'orbita;
 - (iv) il periodo di permanenza in orbita;
 - (v) ogni altro dettaglio che il Governo del Kenya potrà richiedere.

ARTICOLO IV

Attribuzioni e compiti del Governo della Repubblica del Kenya

1. Il Governo della Repubblica del Kenya esaminerà entro un lasso di tempo ragionevole i programmi presentati dal Governo Italiano e, approvato un programma, prenderà tutte le misure amministrative e concederà tutte le autorizzazioni necessarie per il completamento del programma stesso.
2. Il Governo della Repubblica del Kenya provvederà:
 - a) alla individuazione dello staff professionale keniota da reclutarsi per lavorare presso la Base;
 - b) alla pianificazione di un programma di addestramento nei settori della tecnologia e della ricerca e della scienza spaziale in conformità con le disposizioni dell'Art. III (2) e dell'Art. VIII del presente Accordo.
3. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà tutte le misure necessarie, ivi comprese le perquisizioni ed il pattugliamento sul territorio posto sotto la sua sovranità e giurisdizione al fine di assicurare un efficace funzionamento della stazione, nonché la sicurezza dei beni e il benessere delle persone che vi lavorano.
4. Il Governo della Repubblica del Kenya fornirà a tempo debito alla Base l'autorizzazione scritta per il lancio ed il controllo dei satelliti dalla Stazione San Marco. Le domande e richieste della medesima saranno presentate dal Governo della Repubblica Italiana durante la fase di programmazione e al più tardi 30 giorni prima della data del lancio.
5. Il Governo della Repubblica del Kenya approverà ed autorizzerà tutta la attrezzatura per le comunicazioni, ivi compresa l'assegnazione di frequenze alla Base in conformità con i regolamenti esistenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) sulla assegnazione delle frequenze.
6. Il Governo della Repubblica del Kenya, su richiesta del Governo Italiano, esaminerà e fornirà terreni, aree a mare e spazi aerei per la Base San Marco per il lancio ed il controllo di satelliti in conformità con le disposizioni dell'Art. III (4) del presente Accordo.
7. Il Governo del Kenya controllerà, verificherà ed approverà, ove soddisfacenti, tutte le attrezzature destinate ad essere usate presso la Base, operazioni da effettuarsi ai porti di ingresso designati.
8. Il Governo della Repubblica del Kenya nominerà i suoi rappresentanti, ivi incluso il Presidente che dovrà alternarsi alla presidenza del Comitato Direttivo Congiunto.
9. Il Governo della Repubblica del Kenya concederà:

- a) 1) L'esenzione da tasse, imposte e diritti doganali e di vendita per tutte le attrezzature approvate (ivi inclusi i veicoli a motore) destinate ad essere usate presso la Base, a condizione che tali attrezzature siano finanziate dal Governo della Repubblica Italiana o da terzi autorizzati, e che vengano importate previo controllo doganale.
- (ii) Tutte le attrezzature importate in esenzione da imposte, tasse e diritti doganali e di vendita non verranno vendute in Kenya senza che vengano pagate le tasse e le imposte necessarie; non verrà pagata alcuna tassa qualora la merce venga venduta a persone che godano di privilegi simili.
- b) L'esenzione dall'imposta sul reddito per le persone autorizzate che lavorino presso la Base, a condizione che esse vengano pagate da fonti esterne e si trovino in Kenya esclusivamente allo scopo di lavorare presso la Base.
- c) L'esenzione da imposte, tasse e diritti doganali e di vendita per le merci importate, entro tre mesi dall'arrivo, da persone autorizzate, reclutate fuori dal Kenya per lavorare presso la Base.

ARTICOLO V

Gestione

Il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana coopereranno per la gestione ed il funzionamento della Stazione di San Marco-Malindi in conformità con l'Art. VIII del presente Accordo e designeranno a tal fine i rispettivi enti pubblici o autorità e provvederanno alla notifica reciproca.

A tale fine, i due enti pubblici costituiranno un ufficio congiunto con il Presidente designato dall'ente pubblico italiano ed il vice-Presidente designato dall'ente pubblico keniano competente per la gestione della stazione terrestre di telemetria in banda S/X.

ARTICOLO VI

Uso della Base da parte di altri Governi ed Agenzie

1. L'uso degli impianti da parte di terzi nell'ambito del presente Accordo è soggetto alla previa autorizzazione scritta da parte del Governo della Repubblica del Kenya in conformità con l'Art. III (6); tale uso sarà soggetto al pagamento di un compenso in conformità con l'Art. III (7) del presente Accordo.

2. Tale autorizzazione, qualora concessa, non esonererà il Governo della Repubblica Italiana dalla responsabilità di cui all'Art. III (1).
3. Ai fini del presente Accordo, per terzi si intende ogni altro Governo, Agenzia, o Organizzazione Internazionale, eccetto il Governo della Repubblica del Kenya o il Governo della Repubblica Italiana o le loro rispettive autorità, agenzie o enti pubblici.
4. Nell'esaminare la domanda presentata dal Governo Italiano in conformità con l'Art. III (6) del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya terrà particolarmente conto dei programmi realizzati dall'Italia in cooperazione con l'ESA o con la NASA.
5. L'uso della Stazione San Marco da parte di terzi sarà regolamentato mediante appositi accordi tra i due Governi ed i terzi.

ARTICOLO VII

Responsabilità

1. Per qualsiasi danno arrecato a qualsiasi proprietà al di fuori della Base o a qualsiasi persona e causa delle attività di cui all'Art. I, il Governo Italiano sarà responsabile del risarcimento.
2. a) Per quanto riguarda le attività connesse al lancio, l'ente pubblico designato ai sensi dell'Art. V del presente Accordo, sottoscriverà una polizza di assicurazione con una o più compagnie di assicurazioni autorizzate ad effettuare transazioni assicurative in Kenya e che siano autorizzate dal Ministero del Tesoro keniano, a condizione che i costi di tale polizza di assicurazione siano commisurati al premio richiesto sul mercato internazionale delle assicurazioni e/o riassicurazioni e per il massimale più elevato tra:
 - (i) il risarcimento o il rimborso totale della perdita subita;
 - (ii) la somma di sessanta milioni di dollari USA (US \$ 60.000.000).
- b) Ferme restando le pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Responsabilità Civili per i Danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972, la polizza di assicurazione coprirà il Governo del Kenya, i cittadini e coloro che risiedono nella Repubblica del Kenya quali coassicurati.

3. In caso di azioni, cause o rivendicazioni nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya in merito o in relazione alle attività effettuate presso la Base, il Governo della Repubblica Italiana provvederà ad indennizzare ed a liberare il Governo del Kenya da responsabilità per perdita e rivendicazioni relative a lesioni o danni, costi, oneri e spese relative o attinenti ad esse.

ARTICOLO VIII

Comitato Direttivo Congiunto

1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo verrà costituito un Comitato Direttivo Congiunto, composto da rappresentanti designati dalle due Parti, entro tre mesi dalla data della firma del presente Accordo. Tale Comitato provvederà, tra l'altro:
- a) a controllare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e, ove necessario, raccomandare per l'approvazione dei due Governi, ogni emendamento inteso ad assicurare una più agevole attuazione conformemente all'Art. XII del presente Accordo;
 - b) a controllare i progressi compiuti nell'addestramento e coinvolgimento dei kenioti nella gestione della Base;
 - c) ad esaminare le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano presentarsi durante la fase di attuazione del presente Accordo o l'esecuzione delle attività effettuate presso la Base;
 - d) ad esaminare e raccomandare all'approvazione di entrambi i Governi la possibilità di coinvolgere terzi nella utilizzazione della Base;
 - e) a determinare e raccomandare all'approvazione di entrambi i Governi un programma di ricerca nel campo della scienza spaziale, dell'acquisizione di dati, delle attività connesse al lancio ed al controllo di satelliti presso la Base;
 - f) ad esaminare ogni altra proposta presentata da una delle Parti nell'ambito del presente Accordo volta ad una ulteriore espansione e diversificazione delle attività presso la Base.
2. Il Comitato Direttivo Congiunto si riunirà se e quando necessario a Nairobi o a Roma, come concordato su richiesta delle Parti ed in ogni caso almeno due volte per ogni anno solare.

ARTICOLO II

Verifiche ed ispezioni

Al fine di assicurare la conformità con i propositi, gli obiettivi e le disposizioni del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya avrà diritto di:

- a) controllare e richiedere spiegazioni all'Autorità di gestione della Base sulle attività in corso;
- b) accedere, ispezionare ed esaminare in qualsiasi momento i locali, il registro di inventario e la attrezzatura presso la Base, nonché presso ogni altro locale ad essa connesso situato in Kenya;
- c) venire regolarmente informato sullo stadio di programmazione e preparazione dei programmi che saranno effettuati presso la Base;
- d) Tutte le attività di ispezione, visite, controlli, acquisizione dati, informazioni etc., saranno svolte nel rispetto della segretezza, della riservatezza e della protezione dei dati.

ARTICOLO III

Controversie

In caso di controversia tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, manifestata per iscritto da una delle Parti, e qualora entro tre mesi il Comitato Direttivo Congiunto, agendo in conformità con l'Art VIII, 1, (c) non abbia potuto risolvere la controversia, i due Governi si incontreranno immediatamente allo scopo di risolvere la questione entro tre mesi. Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, ciascuna delle Parti potrà denunciare l'Accordo conformemente all'Art. XIII (b).

ARTICOLO IV

Assegnazione di beni

Al termine del primo rinnovo del presente Accordo in conformità con l'Art. XIII del medesimo, o in qualsiasi altro momento formalmente concordato dal Consiglio Congiunto a livello ministeriale, il Governo Italiano trasferirà tutti i diritti e le proprietà italiane del segmento situato a terra (Articolo I (1) (5)) al Governo della Repubblica del Kenya.

ARTICOLO XIII

Emendamenti e modifiche

Il presente Accordo potrà essere emendato o modificato con il reciproco consenso scritto dei due Governi.

ARTICOLO XIII

Entrata in vigore, Durata e Denuncia


a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma dei due Governi e sostituirà tutti i precedenti Accordi. Questo rimarrà in vigore per quindici anni.

b) Ciascuna delle Parti potrà denunciare l'Accordo dopo aver notificato per iscritto tale intenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi. Detta notifica o denuncia non avrà effetto sul pagamento di eventuali debiti, richieste o risarcimenti, né esonererà alcuna delle Parti da ogni responsabilità precedentemente incorsa in applicazione del presente Accordo.

c) Il presente Accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di quindici anni con le modalità che verranno negoziate e reciprocamente accettate dai due Governi.

In fede di che i rappresentanti debitamente autorizzati rispettivamente dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica del Kenya hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nairobi il giorno quattordici del mese di Marzo del 1995, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


 Per il Governo della Repubblica Italiana	 Per il Governo della Repubblica del Kenya
---	---

ALLEGATO I

PROGETTI DI SVILUPPO A CURA DEL GOVERNO ITALIANO NELL'AREA DI
NGOMANI

	Scellini Ken	USD
1. Centro Sanitario Rurale	45.818.190	1.018.182
2. Progetto per Scuola di Ngomani	42.750.000	950.000

Il finanziamento di altri progetti di sviluppo, quali l'approvvigionamento idrico di Ngomani, la bitumazione della strada Ngomani-Malindi, l'elettrificazione dell'area di Ngomani, saranno esaminati nel quadro di questo e/o altri programmi di cooperazione tra i due Paesi.



10/002
13

**DECISIONS OF THE JOINT COUNCIL OF MINISTERS
FOR THE SAN MARCO PROJECT
CONVENED IN ROME ON OCTOBER 27TH 2006**

INTRODUCTION

The Joint Council of Ministers (JCM) meeting for the San Marco Project was held in Rome on October 27th 2006, in accordance with Article II.1 of the *Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya concerning the Satellite Tracking and Launching Station at the San Marco in Malindi Kenya*, signed in Nairobi on March 14th 1995.

The purpose of the convention was to consider and approve the minutes of the Joint Steering Committee (JSC) for the San Marco Project held in Nairobi on 14th - 15th November 2005. The said minutes were signed by H.E. Errico De Maio, Ambassador of Italy to Kenya, and Mr. Zachary N. Mwaura, Permanent Secretary at the Ministry of State for Defence of the Republic of Kenya, as Heads of their respective delegations.

The Joint Council of Ministers approves the following recommendations thereby made:

1. FUTURE PLANS OF LAUNCH ACTIVITIES

- 1.1. The proposed step-by-step approach is approved, as it will take into account every single phase of the activities on global scenario, including security.
- 1.2. After the completion of the studies, the Italian Government will make a formal application regarding the launch from San Marco Station to the Government of Kenya for consideration and decision.
- 1.3. The Government of Kenya noted the need to preserve the Ras Ngomeni area for possible future mainland launches.

2. ESTABLISHMENT OF A REGIONAL CENTER FOR EARTH OBSERVATION IN NAIROBI

- 2.1 The Joint Council of Ministers approves that the proposed course of action on this matter proceed as planned involving both Italian and Kenyan technical officials.

JCM/2006/002/13

13

3. ELECTRIC POWER SUPPLY TO MASURA KENYA NAVY

- 3.1 The Joint Council of Ministers approves that the request by the Kenyan Navy for supply of electric power to the MASURA Kenya Navy by the San Marco Station be granted.

4. CHINA SATELLITE LAUNCH AND TRACKING CONTROL (CLTC) SZ - 6 MISSION

- 4.1 The Kenya delegation proposed to add a sub article 6 of Article VI of the aforementioned bilateral Agreement to read:

"Without prejudice to the rights conferred by any other provisions of this Agreement, any Party who, in breach of the provisions of this article uses the facilities, transfer data obtained from the facility or in any way engages with a third party on the use of the Station and its facilities shall be liable to account for and declare any benefit, either monetary or otherwise, derived from such use, transfer or engagements and pay such compensation to other party as may be determined by the Joint Steering Committee".

- 4.2 The Joint Council of Ministers welcomed the Kenyan proposed amendment (which has already been agreed upon in the Minutes mentioned in the introduction) to be added as paragraph 6 of article VI and Italy's intention to propose further amendments and agreed to start implementation of the necessary procedures in order to modify the text of the aforementioned bilateral Agreement (with regard to the amendment mentioned at 4.1).
- 4.3 The Joint Council of Ministers approves that the San Marco Project Agreement will be renewed in accordance with the provisions under the 1995 Agreement between the two Governments.

5. ADDITIONAL LAND FOR THE SAN MARCO STATION

- 5.1 The Joint Council of Ministers approves that the additional land for the San Marco Station be provided by the Government of Kenya once the necessary documentation and verification is complete.

6. COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (NGOMENI AREA)

- 6.1 The JCM notes the wholistic approach through which the community development program will be implemented.

GOMBO
SECRETARY

7.1 The JCM approves that the Annual Rent payable to the Government of Kenya by the Government of Italy in respect of the San Marco Project land will be US Dollars 100,000 from Calendar Year 2000 till 2005 and US Dollars 500,000 upon the handing over to ASI of the land detailed in Agenda 5 of the Minutes of the Steering Committee held in Nairobi on 14th - 15th November 2005 and notes that these amounts will be net of any payments already received from the Government of Italy.

Signed in Rome on October 27th 2006

by

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Kenya

Luciano Nobile
Hon. Prof. Luciano Nobile, MP
Undersecretary of State for University And Research

Raphael Tuju
Hon. Raphael Tuju, ECII, MP
Minister for Foreign Affairs

Handwritten notes and signatures on the right margin, including '27/10/06' and 'Raphael Tuju'.

Annexes:

- a. List of Delegates
- b. Minutes of the Joint Steering Committee held in Nairobi on November 14th - 15th 2005

ALLEGATO 2: Tabella costi dei servizi resi da ASI al CRPSM nel periodo 1.1.2004 al 31.12.2012

Dal 01 gennaio 2004 ASI, subentrata nella gestione del Progetto San Marco, oltre svolgere in proprio i servizi alla stazione MLD-02 precedentemente provvisti da CRPSM, ha anche svolto il ruolo di fornitore di servizi a CRPSM. I servizi hanno permesso a CRPSM di continuare a operare in esclusiva i propri impianti, in particolare la stazione MLD-01 e il Centro di Telerilevamento, svolgendo sia attività proprie che per conto terzi, queste ultime a fronte di contratti attivi.

Per stabilire il costo di tali servizi si è proceduto a:

- o individuare la natura dei servizi forniti;
- o definirne in qualche modo la misura;
- o calcolarne il costo in base a parametri logici e accettabili dalle parti.

La natura dei servizi forniti è analoga a quella descritta nel WP1 del contratto sottoscritto fra ASI e CRPSM per il supporto reso da CRPSM ad ASI per la missione SWIFT, a meno dei servizi doganali, di quelli di rilancio dati e del supporto all'antenna in banda-S. Per il resto non vi sono differenze. La misura del servizio reso è definibile in base alle attività svolte da CRPSM. Dal 01 gennaio 2004 CRPSM ha operato in maniera esclusiva le seguenti stazioni:

- Stazione MLD-01 (detta anche Banda-S) composta da un'antenna di grandi dimensioni, centri di controllo d'antenna e di acquisizione satelliti e lanciatori, centri di rilancio dati, laboratori, uffici, sale riunioni e ambienti tecnici minori. Per quanto gli ambienti siano maggiori di quelli a disposizione della stazione MLD-02, le due stazioni sono analoghe per tipologia di operazione e caratteristiche tecniche;
- Centro di Telerilevamento, con antenne in banda X e banda L e stazione meteorologica, centro di ricezione, archiviazione ed elaborazione dati, stazione di lancio palloni sonda, laboratori, uffici, sala riunione e ambienti tecnici minori. ASI non ha finora usufruito di servizi in qualche modo legati al Centro di Telerilevamento.

In sostanza, oltre che la natura anche la misura dei servizi resi da ASI a CRPSM è analoga a quella descritta nel WP1 del contratto sottoscritto fra ASI e CRPSM per il supporto reso da CRPSM ad ASI per la missione SWIFT, In particolare, gli elementi significativi sono:

- o potenza impegnata da CRPSM pari alla metà della previsione SWIFT per gli anni dal 2004 al 2008 compreso;
- o potenza impegnata da CRPSM pari a un quarto della previsione SWIFT per gli anni dal 2009 al 2012;
- o costo medio del carburante nel periodo pari a 0.75 €/l;

Per la valorizzazione di tale importo ci si è basati sulle definizioni della Commissione di Congruità per il contratto sottoscritto fra ASI e CRPSM per la missione SWIFT, con l'introduzione di opportuni elementi correttivi. Pertanto, l'importo ottenuto è pari a Euro 1.836.669,30, come crediti ASI per i servizi resi al CRPSM nel periodo dal 1.1.2004 al 31.12.2012.

L'unità Contabilità e Finanza dell'ASI ha in archivio fatture e mandati di pagamento relativi all'importo sopra riportato.

I risultati sono riportati nella tabella seguente:

Servizi ASI – Periodo 01/01/2004 – 31/12/2008 Servizi forniti da ASI a CRPSM per la stazione MLD-01 e per il Centro di Telerilevamento, valorizzati applicando gli stessi parametri concordati in ambito SWIFT per la fornitura di servizi alla stazione MLD-02 (Euro 18.679,11/mese)	€ 1.120.746,6
Servizi ASI – Periodo 01/01/2009 – 31/12/2012 Servizi forniti da ASI a CRPSM per la stazione MLD-01 e per il Centro di Telerilevamento, ma ridotti in considerazione della minore attività svolta dal CRPSM a partire da 2009 (Euro 14.915,05/mese)	€ 715.922,4
TOTALE CREDITI ASI	€ 1.836.669

ALLEGATO 3: Giudizi pendenti davanti a Giudici Keniani tra CRPSM ed ASI

1. HCCC NO. 97 OF 2006
CRPSM -VS- YOUSELVES
CRPSM claims that ASI unlawfully took over and detained tools, materials and spares belonging to CRPSM. CRPSM have demanded an order to allow them take stock of the tools for inventory purposes.

2. HCCC NO. 113 OF 2009
CRPSM -VS- ASI
CRPSM claims that ASI has unlawfully removed the VHF Antenna from its location without consultation with them. CRPSM claim ownership of the antenna and is seeking orders from Court to compel ASI to return the said antenna.

3. HCCC NO. 1140F 2009
CRPSM -VS- ASI
CRPSM claims the sum of Euros 250,000 being the value of the Motor Vessel "GEMINI 18" which was allegedly damaged and rendered a total loss. CRPSM allege the vessel was lost due to ASI failure to allow them use the dry dock facilities.

4. CRPSM -VS- ASI
The plaintiffs claim illegal use of CRPSM address and Pin number by ASI.

CONVENZIONE TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana, di seguito denominata "ASI", con sede in Roma 00133, Via del Politecnico snc, codice fiscale n. 97061010589, rappresentata dal Presidente ing. Enrico Saggese,

E

L'Università di Roma "La Sapienza", di seguito denominata "Università", con sede in Roma Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale n. 80209930587, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Frati,

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti"

PREMESSA

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

VISTO lo Statuto dell'ASI;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO l'accordo Italia-Kenya del 14/3/1995, tuttora in vigore in regime di *prorogatio*;

TENUTO CONTO dell'Accordo Italia-Kenya e dei suoi Protocolli aggiuntivi, di cui si attende la firma;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto:

- ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di Agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;
- realizza, con partner pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, infrastrutture complesse tese a sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica applicata;
- cura, tenendo conto di accordi bilaterali ed internazionali, i centri operativi dedicati all'osservazione della terra e geodesia spaziale, al controllo orbitale di satelliti, all'archiviazione dei dati scientifici e all'attività di volo stratosferico;

- coordina l'operatività dei sistemi e delle infrastrutture realizzate, promuovendo intese con soggetti pubblici e privati e collaborazioni bi-multi laterali ed internazionali, ottimizzando le risorse tecniche e finanziarie impiegate;
- promuove iniziative di compartecipazione alle attività dei centri operativi con soggetti pubblici e privati nazionali;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, per le predette finalità può stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO che l'Università:

- _ha una prestigiosa tradizione culturale, scientifica e tecnologica nel settore aerospaziale ed ha sviluppato particolari competenze nel settore dei sistemi satellitari, dei sistemi di trasporto spaziale, del segmento di terra, delle applicazioni e delle relative discipline di interesse (astrofisica, propulsione, fluidodinamica, strutture, meccanica del volo, impianti aerospaziali, telecomunicazioni, telerilevamento, navigazione, osservazione della terra, cosmologia, esplorazione dell'Universo);
- ha collaborato alla fondazione e costruzione del Centro Spaziale di Malindi in Kenya;
- ha gestito il Centro Spaziale di Malindi in Kenya fino al subentro dell'ASI;
- svolge un'attività didattica di ampio spettro nelle discipline spaziali con tematiche che vanno dalle scienze di base, all'ingegneria aerospaziale ed alle aree applicative comprendenti tutti i livelli di formazione;

CONSIDERATO che l'Università per le predette finalità può stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO che in data 13.11.2003 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adottava il decreto ministeriale prot. 1927/Ric. il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art.16, comma 3, del D. Lgs. 128/2003 in materia di riordino dell'ASI, stabiliva, tra l'altro, che a decorrere dal 1.01.2004 la gestione della Base di Lancio e controllo satelliti "Broglia Space Center"(BSC) di Malindi (Kenya), di seguito denominata " BSC" o "Base", fosse trasferita dall'Università all'ASI;

CONSIDERATO che in data 23.12.2003, con accordo sottoscritto tra l'ASI e l'Università, in_ottemperanza al citato D.M. n. 1927/Ric., l'ASI assumeva dal 1.1.2004 la responsabilità gestionale della base BSC, prendendo a proprio carico anche i connessi oneri finanziari, e le parti si impegnavano a sottoscrivere successivamente il testo definitivo della Convenzione ai sensi dell'art.16, comma 3, D.Lgs. 128/2003;

CONSIDERATO che in data 17.06.2004 ASI e l'Università sottoscrivevano la predetta Convenzione;

CONSIDERATO che l'accordo Italia-Kenya del 14/3/1995 sopracitato prevede, tra l'altro, che presso il BSC siano svolte attività di ricerca e formazione;

CONSIDERATO che le Parti, preso atto dei cambiamenti nel frattempo sopravvenuti nella gestione del BSC, intendono addivenire alla stipula di una nuova Convenzione, in sostituzione di quella sottoscritta in data 17.06.2004, per ridefinire i propri rapporti in relazione alla prosecuzione delle attività del BSC;

CONSIDERATO che attualmente i beni di proprietà dell'Università presso il BSC risultano in carico al Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica in seguito alla intervenuta disattivazione del Centro di Ricerca Progetto San Marco (Decreto Rettorale n. 69902 del 3 novembre 2011).

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse e ogni documento allegato alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art.2 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione le Parti definiscono i reciproci rapporti concernenti le attività da svolgersi presso il BSC, inclusi quelli relativi alle strutture di proprietà esclusiva di una delle Parti e quelli relativi alla prosecuzione delle attività da svolgersi in collaborazione.

2. Lo svolgimento, a seguito di esigenze sopravvenute, di attività aggiuntive rispetto ai contenuti di cui al comma precedente, è concordato tra le Parti tramite la conclusione di accordi aggiuntivi alla presente Convenzione, i quali ne disciplineranno, altresì, le modalità, i metodi e le risorse necessarie.

Art.3 - Obblighi e diritti delle Parti

1. L'ASI, che detiene in esclusiva la gestione del BSC, assume in via esclusiva anche l'utilizzo di tutti i beni presenti nella Base (impianti, apparati, sistemi e attrezzature sia dell'ASI sia dell'Università) riservandosi la facoltà di valutare la perdurante necessità di utilizzare i beni dell'Università ed eventualmente di indicare su quali di essi non vi sia più interesse all'utilizzo, con conseguente dismissione a favore dell'Università. Ai fini dell'individuazione dei beni presenti nella Base, si prende a riferimento l'elenco datato giugno 2012 e trasmesso al Kenya tramite il MAE (Allegato 1).

2. Conseguentemente l'ASI:

- ha pieno accesso alle stazioni e ai beni della Base ed ha diritto all'utilizzo a titolo esclusivo degli impianti;
- assume la direzione degli impianti;

- può compiere atti di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria sui beni utilizzati compresa l'eventuale ristrutturazione o demolizione di piattaforme o di strutture edilizie fatiscenti o pericolose per la sicurezza sul lavoro, per l'incolumità pubblica o per la tutela dell'ambiente dandone preventiva comunicazione all'Università per i beni di sua proprietà;

- nell'esecuzione delle attività sopra descritte, può operare sia con personale proprio sia attraverso supporti industriali per l'uso degli impianti;

- ha diritto allo sfruttamento commerciale, attraverso accordi in sede internazionale dei beni oggetto del contratto, e diritto esclusivo agli utili corrispondenti;

- si avvale anche del personale dell'Università per lo svolgimento delle attività di formazione e di ricerca di cui ai Protocolli aggiuntivi all'Accordo Italia Kenya citato in Premessa, sulla base di successivi specifici accordi aggiuntivi che ne regoleranno gli aspetti scientifici, formativi ed economici.

- si impegna a coinvolgere l'Università su temi di interesse comune quali:

1) Programmi di alta formazione per le Università Keniane;

2) Sistemi radar e sviluppo sensoristico per applicazioni di scienze spaziali;

3) Acquisizione orbitale di satelliti;

4) Partecipazione alle campagne di tracking di lanciatori;

5) Telemedicina;

6) Studio e controllo di detriti spaziali e tecniche di rientro;

7) Controllo del territorio del Kenya in telerilevamento;

Queste ed eventuali altre attività, sia di formazione che di ricerca, verranno concordate dai referenti congiuntamente in funzione della disponibilità del personale universitario, dei fondi e del piano programmato delle attività.

3. Conseguentemente, l'Università:

- tenuto conto dello stato di obsolescenza dei beni, riceve dall'ASI un canone, a titolo forfettario per l'utilizzo dei beni di proprietà dell'Università, fissato in € 120.000,00 annuali, per i primi tre anni, 2013-2014-2015, e soggetto a rinegoziazione dopo tale periodo. Canone che, preso atto che il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) risulta essere consegnatario dell'intero patrimonio presente nel BSC, verrà corrisposto da ASI nel modo seguente: € 60.000,00 a favore del Bilancio Universitario e € 60.000,00 direttamente a favore del Dipartimento DIAEE;

- collabora con l'ASI per le attività di ricerca e formazione di cui ai Protocolli aggiuntivi all'Accordo Italia Kenya citato in Premessa;

- continua a svolgere le attività di ricerca in essere alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione e fino alla scadenza delle medesime, senza pregiudizio per le attività di gestione dell'ASI;

- concorderà con ASI tutte le future attività di ricerca e formazione che comporteranno l'utilizzo del BSC successivamente alla entrata in vigore della presente Convenzione.

Nell'immediatezza ed al fine di rendere subito attuativa la collaborazione tra ASI e Università le Parti hanno individuato i seguenti temi di ricerca:

- 1) Osservatorio equatoriale Italiano per il monitoraggio di oggetti in orbita ed in fase di rientro.
- 2) Implementazione di un sistema per il monitoraggio agricolo e la stima dei raccolti attraverso immagini satellitari in Africa Centrale.
- 3) Studio di sistemi di accesso allo spazio. Studio di fattibilità per l'analisi dell'alta atmosfera tramite palloni stratosferici.

Il finanziamento delle attività sarà -per il 75% a carico dell'ASI ed il 25% a carico dell'Università, in persona del Proponente Scientifico di volta in volta interessato rispetto all'attività di ricerca da svolgere.

Gli accordi, relativi alle suddette tre attività di ricerca, saranno perfezionati, tra il Direttore Generale dell'ASI ed il Direttore della Struttura cui afferisce il Proponente Scientifico, entro 90 giorni dalla stipula della presente Convenzione.

In tutti i progetti sarà altresì previsto il coinvolgimento e la partecipazione di Università o Enti di Ricerca Keniani.

L'ASI e l'Università valuteranno ogni anno l'andamento delle attività svolte in comune ed il loro contributo dato al sistema nazionale di Valutazione Qualità di Ricerca (VQR).

Art. 4 - Referenti

1. La gestione della Convenzione è affidata per l'Università al Rettore o suo delegato, per l'ASI al Direttore Generale o suo delegato.

2. I responsabili designati dalle Parti per la supervisione/corretta attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

a) per l'ASI:

b) per l'Università:

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

4. I responsabili formuleranno con cadenza annuale un rapporto relativo alle attività svolte ai sensi della presente Convenzione e dei suoi accordi aggiuntivi.

Art. 5 - Responsabilità

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione della presente Convenzione e dei suoi accordi aggiuntivi ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso.

4. Ciascuna Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 6 - Risultati

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà dell'ASI e dell'Università, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
2. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione di cui alla presente Convenzione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

Art. 7 - Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso dell'altra Parte o per obbligo di legge.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi, per un periodo di 10 anni dalla data della firma della presente Convenzione, le informazioni di cui verranno a conoscenza. Tale obbligo decadrà nel caso in cui la Parte interessata divulghi autonomamente a terzi la propria informazione riservata o questa divenga di pubblico dominio per iniziativa di tale Parte o di terzi.

Art. 8 - Informativa trattamento dati

1. Ai sensi di quanto previsto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Ai sensi del d.lgs. 196 del 2003 sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 9 – Durata

1. La presente Convenzione, che sostituisce la Convenzione già stipulata tra le parti il 17.06.2004 e citata in premessa, entra in vigore a decorrere dalla data di

sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà in vigore per la durata di tre anni dalla medesima data.

Essa può essere rinnovata per espressa volontà delle parti, da comunicare per iscritto con raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 10 - Modifiche

Le Parti potranno apportare, esclusivamente previo accordo scritto, eventuali modifiche alla presente Convenzione per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, come specificato nell'art. 2.2 della presente Convenzione.

Art. 11 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione della presente Convenzione sono deferite alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Art. 12 – Registrazione ed imposta di bollo

La presente Convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, in due originali, uno per ciascuna delle Parti, sarà registrata soltanto in caso d'uso e le spese saranno a carico della Parte che effettua la registrazione.

Roma,

Per l'Agenzia Spaziale Italiana
(Il Presidente)
Ing. Enrico Saggese

Per l'Università degli Studi
di Roma "La Sapienza"
(Il Rettore)
Prof. Luigi Frati